



***POLIZIA  
DI STATO***

**QUESTURA DI  
PIACENZA**



**Carta dei Servizi**

Edizione 5.7 del 4 maggio 2019

# Sommario

---

- 4 - Ufficio Relazioni con il Pubblico
- 4 - Indirizzi e recapiti degli uffici della Polizia di Stato a Piacenza

## Passaporti

- 5 - Orari dello sportello e informazioni generiche
- 6 - Rilascio del passaporto
- 7 - Lasciapassare per l'espatrio dei minori di anni 15
- 7 - Dichiarazione di accompagnamento per i minori di anni 14
- 7-8 - Passaporto collettivo
- 8 - Passaporto temporaneo

## Licenze di Polizia

- 9 - Orari dello sportello e informazioni generiche
- 9 - Nulla osta all'acquisto di armi
- 9-10 - Denuncia di acquisto e detenzione di un'arma
- 10-11 - Licenza di collezione di armi comuni da sparo
- 10-11 - Licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare
- 11 - Esportazione e importazione di armi comuni da sparo
- 11 - Licenza di porto di arma corta per difesa personale
- 11-12 - Fabbricazione, commercio e riparazione di armi comuni da sparo
- 12 - Licenza di porto di fucile per uso caccia
- 12-13 - Licenza di porto d'armi per tiro a volo
- 13 - Nulla osta al trasporto dell'arma per i componenti di società di tiro a segno

- 14 - Carta Europea delle armi da fuoco
- 13 - Licenza di trasporto di armi sportive
- 14 - Autorizzazione all'acquisto di esplosivi
- 15 - Licenza per il commercio di preziosi al dettaglio
- 15 - Licenza per il commercio di preziosi all'ingrosso
- 15 - Licenza per l'installazione di apparecchi per comunicazioni anche telematiche
- 15 - Licenza per agenzia di affari
- 16 - Licenza per l'esercizio di scommesse

## Immigrazione

- 17-25 - L'Ufficio Immigrazione della Questura
- 17 - Procedura per il permesso di soggiorno
- Dove rivolgersi per le pratiche:*
- 18 - Elenco uffici postali abilitati
- 19-20 - Elenco patronati per assistenza
- 22 - Soggiorno per periodi inferiori a 3 mesi
- 23 - Permesso di soggiorno per cure mediche e gravidanza
- 23-24 - Permesso di soggiorno per integrazione minore
- 24-25 - Carta di Soggiorno per i familiari dei cittadini dell'Unione Europea

## Varie

- 26 - Denunce
- 26-27 - Ufficio minori
- 27 - Cessione Fabbricati
- 28 - Arruolamenti e concorsi
- 28 a 30 - Alloggiati Web
- 31 a 32 - Aggiornamenti carta servizi

## La Questura dialoga con i cittadini

---

La Questura di Piacenza, al fine di semplificare i rapporti con i cittadini, ha istituito sin dall'anno 2000 l'**Ufficio Relazioni con il Pubblico**, che ha il compito di stabilire un contatto più diretto con l'utenza, rendendo tra l'altro disponibile un'ampia modulistica che, grazie alle informazioni ed alle indicazioni contenute, consente al pubblico di esercitare con rapidità e chiarezza i propri diritti.

L'U.R.P. è raggiungibile:

- direttamente allo sportello situato al piano rialzato della Questura, accanto agli sportelli dell'Ufficio Immigrazione **SPORTELLO 1**, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30;
- telefonicamente al numero 0523 397577, nei medesimi giorni ed orari sopra indicati;
- a mezzo Fax al numero 0523 397613;
- tramite posta elettronica utilizzando il modulo "scrivici" presente sul sito internet della Questura <http://questure.poliziadistato.it/piacenza>, dove si possono trovare anche le informazioni sugli orari di apertura di tutti gli uffici della Polizia di Stato della provincia, la nostra modulistica (ivi compresa la presente Carta dei Servizi) e varie notizie d'interesse generale e di attualità.

## Uffici, Reparti e Specialità nella provincia di Piacenza

---

### QUESTURA

VIALE MALTA, 10/C

TEL 0523 397111 - FAX 0523 397666



### SEZIONE POLIZIA STRADALE

VIA CASTELLO, 53

TEL 0523 307911 - FAX 0523 307920



### POSTO POLIZIA FERROVIARIA

P.LE MARCONI, 8

TEL 0523 324266 - FAX 0523 399360



### POSTO POLIZIA DELLE COMUNICAZIONI (POSTALE)

VIA S. ANTONINO, 38/40

TEL 0523 316442/29 - FAX 0523 322857



### SCUOLA ALLIEVI AGENTI

DELLA POLIZIA DI STATO

VIALE MALTA, 11

TEL 0523 307211 - FAX 0523 397277



## PASSAPORTI

Per ottenere il rilascio del passaporto e le autorizzazioni amministrative inerenti l'espatrio di minori, l'utente si può rivolgere all'Ufficio Passaporti della Questura di Piacenza, aperto nei seguenti giorni ed orari:

- Lunedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 17.00;
- Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30;
- Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 ricezione delle richieste di documentata urgenza;
- Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

La presentazione delle richieste di rilascio del passaporto avviene **su appuntamento**. La prenotazione viene fatta mediante il sito web [www.passaportonline.poliziadistato.it](http://www.passaportonline.poliziadistato.it). I cittadini possono effettuare la procedura autonomamente, oppure rivolgendosi alla Questura se residenti nel Comune di Piacenza (U.R.P. dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30) o al proprio Comune di residenza o domicilio, muniti di documento d'identità e codice fiscale.

L'ufficio passaporti può essere contattato telefonicamente al numero diretto 0523 397585.

Attualmente nel passaporto sono memorizzate, in forma digitale le impronte digitali del dito indice delle mani del titolare, c.d. passaporto biometrico, fatta eccezione per i minori di 12 anni. Questa operazione viene effettuata esclusivamente presso l'ufficio passaporti della Questura ed è prevista una seconda acquisizione al momento del ritiro del documento per la verifica del suo corretto funzionamento. Eventuali deleghe al ritiro ad altre persone (da indicare obbligatoriamente al momento della presentazione dell'istanza) renderanno impossibile tale verifica, sotto la responsabilità esclusiva del richiedente.

Il passaporto è rilasciato dalle Questure e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane. Per i non residenti nel Comune di Piacenza, il passaporto può essere richiesto anche presso gli Uffici Anagrafe dei Comuni della provincia, ma il titolare dovrà comunque poi recarsi in Questura per la rilevazione delle impronte digitali e per il ritiro del documento (salvo delega, di cui sopra).

Il passaporto ordinario è valido per tutti i paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla legge, e può essere ottenuto dai cittadini della repubblica, senza limitazioni d'età. Per i minori di età inferiore agli anni 14, l'uso del passaporto ordinario individuale è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una Autorità competente al rilascio del passaporto.

A decorrere dal 24 giugno 2014 non è più necessario apporre annualmente la marca di concessione governativa sul passaporto, anche se utilizzato per viaggi al di fuori dell'Unione Europea.

E' sempre consigliabile, prima di intraprendere un viaggio, verificare se il paese di destinazione richieda una validità residua del passaporto, che può arrivare anche sino a sei mesi; questa informazione può essere ottenuta anche all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura, oppure sul sito web [www.viaggiare Sicuri.it](http://www.viaggiare Sicuri.it)

## Requisiti per il rilascio del passaporto

---

Il tipo di documento attualmente rilasciato è esclusivamente il “passaporto elettronico” con microchip, con validità di 10 anni, per le persone maggiorenni; per i minori di età inferiore ai tre anni, la validità del passaporto è di tre anni. Per i minori di età compresa tra 3 e 18 anni, la validità del passaporto è di 5 anni.

### Documentazione da produrre

- modulo 308 generato in modo automatico, già compilato in fase di prenotazione online, stampato in quell'occasione. L'istanza deve essere firmata davanti all'addetto dell'ufficio passaporti;
- 2 fotografie formato tessera a colori con sfondo bianco, frontali, identiche e recenti;
- 1 marca di concessione governativa da € **73,50** per passaporto (contrassegno telematico adesivo stampato dai tabaccai);
- ricevuta di versamento di € **42,50** sul C/C postale **67422808**, intestato a “Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro” con causale “Importo per rilascio passaporto elettronico”;
- Documento di identità in corso di validità da esibire; anche per i minori, neonati compresi;
- **Se il richiedente ha figli minori**, serve l'assenso dell'altro genitore, che dovrà quindi essere presente allo sportello oppure produrre l'apposita dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) unitamente alla fotocopia di un suo documento d'identità in corso di validità e firmato; in caso di mancato assenso dell'altro genitore, occorre il nulla osta del giudice tutelare competente.
- **Se il richiedente è minorenne**, serve l'assenso di entrambi i genitori, che dovranno quindi presentarsi insieme allo sportello oppure produrre l'apposita dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) dell'altro genitore, unitamente alla fotocopia di un suo documento d'identità in corso di validità e firmato; in caso di mancato assenso dell'altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, occorre il nulla osta del giudice tutelare competente del luogo dove risiede il minore. Si precisa che ai minori da 0 a 3 anni verrà rilasciato un passaporto valido per 3 anni, mentre ai minori dai 3 ai 18 anni la validità sarà di 5 anni.

**Per i religiosi missionari** può essere rilasciato il passaporto senza bisogno della marca da bollo (contrassegno telematico adesivo) e del versamento postale; occorre invece presentare un attestato rilasciato da Superiori dell'Ordine Religioso di appartenenza.

Per tutti i casi non contemplati in questa Carta dei Servizi, l'Ufficio Passaporti e l'U.R.P. della Questura di Piacenza sono a disposizione dell'utente nei giorni e negli orari indicati nelle pagine precedenti.

## **Dichiarazione di accompagnamento per i minori di anni 14**

---

Dal 31 maggio 2018, all'indirizzo <https://www.passaportonline.poliziadistato.it>, i genitori o tutori di minori di 14 anni, dovranno richiedere online l'autorizzazione a far viaggiare i propri figli minori affidandoli ad un accompagnatore (Ente o persona fisica). Tale richiesta potrà essere inoltrata presso il Comune di residenza, se diverso da quello di Piacenza. I residenti a Piacenza potranno eventualmente richiedere tale dichiarazione di accompagnamento anche tramite l'U.R.P. della Questura.

La domanda presentata online arriva direttamente all'Ufficio passaporti della Questura il quale, una volta completata la pratica, invierà al cittadino, tramite email, la data dalla quale sarà possibile il ritiro della dichiarazione o, eventualmente, la richiesta di ulteriori informazioni, se necessario.

All'atto della presentazione del richiedente presso l'Ufficio Passaporti, il medesimo consegnerà la documentazione firmata, unitamente alla fotocopia del documento d'identità dell'accompagnatore, dei genitori e del minore stesso e potrà ritirare l'attestazione di accompagnamento che avrà validità per un solo viaggio di andata e ritorno.

La procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l'iscrizione del nominativo dell'accompagnatore direttamente sul passaporto del minore, a scelta dei richiedenti. Nel primo caso la questura provvederà a rilasciare l'attestazione della dichiarazione di accompagnamento che l'accompagnatore presenterà in frontiera insieme al documento di viaggio del minore in corso di validità. Nel secondo caso, verrà stampato il nominativo dell'accompagnatore (c.d. menzione) sul passaporto del minore. Infine, nell'ipotesi in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la dichiarazione di accompagnamento.

## **Il passaporto collettivo**

---

Con le nuove norme sul passaporto per i minori, che prevedono un passaporto individuale per il cittadino italiano di qualsiasi età, rimane comunque in vigore l'istituto del passaporto collettivo e della normativa che lo regola.

Il passaporto collettivo può essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali.

Il passaporto collettivo ha la durata massima di 4 mesi dalla data di rilascio e consente l'espatrio, per un solo viaggio, in paesi esteri di persone il cui numero non sia inferiore a 5 e non superiore a 50. Il capogruppo deve essere titolare di passaporto individuale in corso di validità;

Con la conversione in Legge del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 è abolita la tassa di rilascio del passaporto collettivo (che ammontava a € 2,58 per ogni componente del gruppo, esclusi i capo gruppo ed i minori di anni 10).

Questo tipo di passaporto può essere richiesto dal capogruppo esclusivamente presso la Questura e consente l'espatrio per un solo viaggio, di gruppi di minimo 5 persone e non superiore a 50. La sua durata massima è di 4 mesi dalla data di rilascio.

Il capogruppo deve essere titolare di passaporto individuale in corso di validità.

Al passaporto collettivo, che deve indicare i nominativi dei componenti il gruppo, è necessario allegare:

la ricevuta di versamento di € 5,50 sul c/c intestato alla questura competente, indicando la causale: "passaporto collettivo".

fotocopia documento d'identità per ogni partecipante;

per i partecipanti con figli minori l'assenso con firma autenticata dell'altro genitore in carta libera o autorizzazione del giudice tutelare;

per i partecipanti minorenni assenso dei genitori in carta libera o autorizzazione del giudice tutelare.

Le fotocopie dei documenti di identità possono essere legalizzate in questura portando il documento originale.

## **Il passaporto temporaneo**

---

Con la conversione in Legge del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 è dovuto solo il costo del libretto.

E' introdotto il passaporto temporaneo che è un documento di viaggio di emergenza, con validità ridotta (pari o inferiore a 12 mesi) ed è costituito da un libretto con 16 pagine e non dotato di microchip.

Il passaporto temporaneo è rilasciato:

- nei casi documentati di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali come ad esempio le fratture ossee o le ferite ad ambo gli arti superiori
- in tutti gli altri casi eccezionali nei quali ci siano la necessità e l'urgenza di ottenere il passaporto ma sia impossibile il rilascio di un passaporto ordinario

Se l'impossibilità è definitiva per invalidità permanente verrà rilasciato un passaporto ordinario ma privo di firma e impronte digitalizzate con la dicitura "esente".

Alla domanda è necessario allegare:

- un documento di riconoscimento valido
- 2 foto formato tessera identiche e recenti
- la ricevuta di pagamento di € 5,20 per il passaporto temporaneo. Il versamento in questo caso deve essere effettuato mediante un bollettino ordinario sul conto corrente n. 3810521 intestato a: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, sulla causale si deve scrivere: "importo per il rilascio del passaporto elettronico".

Per il passaporto temporaneo non è prevista l'acquisizione delle impronte digitali

Per ottenere questo tipo di documento occorre seguire la procedura ordinaria per il rilascio del passaporto descritta nelle pagine precedenti

## LICENZE DI POLIZIA

La licenza è un provvedimento rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, che consegue ad un'istanza formulata dall'interessato e corredata della necessaria documentazione comprovante i requisiti richiesti per esercitare una particolare attività.

L'attività non può avere inizio sino a quando non sia stata emessa la relativa licenza; la Pubblica Amministrazione ha, comunque, l'obbligo di adottare il provvedimento, ovvero di rigettare o rifiutare l'istanza, nei termini di legge.

Le competenze relative al rilascio delle varie licenze di polizia sono ripartite, a seconda dei casi, tra la Prefettura, la Questura ed i Comuni.

L'Ufficio Armi e Licenze della Questura è aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

- Lunedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 17.00;
- Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30;
- Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Gli uffici sono anche contattabili telefonicamente ai seguenti numeri diretti:

Ufficio Armi: 0523 397544 Ufficio Licenze: 0523 397602 Sportello: 0523 397585.

### **Nulla osta all'acquisto di armi (art. 35 comma 3 TULPS)**

---

Il nulla osta all'acquisto di armi autorizza, in caso di comprovate esigenze, all'acquisto a qualsiasi titolo di armi. Non è necessario per coloro che sono già titolari licenza di porto di pistola o di fucile.

Competente al rilascio è la Questura, ove l'istanza, compilata in carta libera sull'apposito modulo, deve essere presentata corredata della seguente documentazione:

- certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato da: settore medico legale delle aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dietro presentazione del certificato anamnestico del medico di famiglia (quest'ultimo, da solo, non è sufficiente);
- abilitazione all'uso ed al maneggio delle armi, documentabile con copia del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio militare o dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, concernente il conseguimento della capacità tecnica prevista all'art. 8, comma 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Entrambe queste certificazioni devono essere state rilasciate da non più di 10 anni.

### **Denuncia di acquisto e detenzione di armi, munizioni e materie esplosive (art. 38 TULPS)**

---

Chiunque acquisti e/o ceda un'arma, munizioni o materie esplosive, anche se già titolare di licenza di porto di pistola o di fucile, deve nei termini di legge, ovvero, entro 72 ore, presentarne denuncia in due copie, sull'apposito modulo, alla Questura di Piacenza o alla Stazione Carabinieri di competenza per territorio. Tale comunicazione può avvenire anche per via telematica ai medesimi uffici, all'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC,



trasmettendo la documentazione.

La denuncia viene annotata in un registro; di tale annotazione viene dato atto sulla copia restituita al denunciante.

La denuncia deve essere ripetuta nel caso di trasferimento da un luogo ad un altro delle armi, munizioni o materie esplosive.

Le persone non autorizzate al porto delle armi, per trasferirle, devono avvisare la Questura del luogo da dove partono le armi, e ottenere l'autorizzazione al trasporto.

## **Licenza di collezione di armi comuni da sparo (art. 10 Legge 110/75)**

---

La licenza di collezione di armi comuni da sparo consente di detenere armi comuni da sparo corte e lunghe in numero superiore a tre e armi classificate da tiro per uso sportivo in numero superiore a 12, prive di munizionamento, che non può essere detenuto.

Per la nostra provincia è competente al rilascio la Questura di Piacenza ove l'istanza, compilata sull'apposito modulo, deve essere presentata unitamente alla seguente documentazione prima di acquistare le armi che si intendono detenere in collezione:

- certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato da: settore medico legale delle aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dietro presentazione del certificato anamnestico del medico di famiglia (quest'ultimo, da solo, non è sufficiente);
- dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo alla custodia delle armi;
- elementi identificativi delle armi che si intenderebbero inserire in collezione, ovvero tipo, marca, calibro, matricola;
- due marche da bollo da euro 16,00, ovvero c.d. contrassegni telematici adesivi.

La licenza, che non comporta la detenzione del relativo munizionamento, ha carattere permanente e, pertanto, non deve essere rinnovata annualmente.

Non può detenersi in licenza di collezione di armi comuni da sparo più di un esemplare per ogni modello.

Documentazione occorrente per eventuali variazioni:

- richiesta scritta;
- licenza da aggiornare;
- due marche da bollo da euro 16,00, ovvero c.d. contrassegni telematici adesivi, non necessarie in caso di diminuzione del numero di armi in collezione.

## **Licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare (art. 31 TULPS)**

---

Sono considerate armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. La licenza è richiesta per la detenzione di armi antiche, artistiche o rare in misura superiore a otto.

Per la nostra provincia è competente al rilascio la Questura di Piacenza, ove l'istanza deve essere presentata unitamente alla seguente documentazione:

- certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato da: settore medico legale delle aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dietro presentazione del certificato anamnestico del medico

- di famiglia (quest'ultimo, da solo, non è sufficiente);
- dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo alla custodia delle armi;
- documentati elementi identificativi delle armi (e per quelle antiche, l'epoca alla quale corrispondono)
- due marche da bollo da euro 16,00, ovvero c.d. contrassegni telematici adesivi.

La licenza ha carattere permanente, ovvero non deve essere rinnovata annualmente, e non comporta la detenzione del relativo munizionamento.

## **Licenza di esportazione o di importazione definitiva di armi comuni da sparo**

---

Per la nostra provincia è competente al rilascio la Questura di Piacenza, ove l'istanza, redatta sull'apposito modulo, deve essere presentata unitamente a due marche da bollo da euro 16,00.

La licenza verrà rilasciata entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

La licenza di esportazione di armi comuni da sparo autorizza all'esportazione definitiva o temporanea di armi nei paesi non facenti parte dell'Unione Europea; l'esportazione temporanea è ammessa solo per le armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia ovvero di armi comuni da sparo per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione. Sono temporaneamente esportabili al massimo 3 armi e 800 munizioni per l'attività venatoria ed al massimo 3 armi e 1.200 munizioni per l'uso sportivo.

La licenza di importazione definitiva di armi comuni da sparo autorizza all'importazione di armi comuni da paesi non facenti parte dell'Unione Europea.

Se il numero di armi da importare nell'arco di un anno è superiore a 3, oltre alla licenza del Questore occorre anche quella del Prefetto.

## **Licenza di porto di arma corta per difesa personale (art. 42 TULPS)**

---

La licenza autorizza, in caso di dimostrato bisogno, al porto dell'arma fuori della propria abitazione e su tutto il territorio nazionale.

Competente al rilascio è la **Prefettura di Piacenza - Ufficio Territoriale del Governo**.

## **Licenza di fabbricazione, commercio o riparazione di armi comuni da sparo (art. 31 TULPS e art. 8 Legge n° 110/75)**

---

Per la nostra provincia è competente al rilascio la Questura di Piacenza, ove l'istanza, redatta sull'apposito modulo, deve essere presentata unitamente alla seguente documentazione:

- eventuale legittimazione a chiedere il rilascio, se trattasi di soggetto che agisce in nome e per conto di società;
- certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato da: settore medico legale delle

aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dietro presentazione del certificato anamnestico del medico di famiglia (quest'ultimo, da solo, non è sufficiente);

- abilitazione tecnica alla conoscenza delle armi e degli esplosivi rilasciata dalla Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti, istituita presso la Prefettura, previo esame;
- agibilità dei locali destinati a deposito, fabbricazione, vendita o riparazione delle armi, rilasciata dalla citata Commissione Tecnica Territoriale;
- dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo alla custodia delle armi;
- registro per il commercio o per la riparazione vidimato dalla Questura;
- due marche da bollo da euro 16,00 (contrassegni telematici adesivi).

## **Licenza di porto di fucile per uso caccia (art. 42 TULPS)**

---

La licenza autorizza al porto del fucile fuori dalla propria abitazione e su tutto il territorio nazionale nei periodi di apertura della caccia.

Per la nostra provincia è competente al rilascio la Questura di Piacenza, ove l'istanza deve essere presentata unitamente alla seguente documentazione:

- 2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata dal funzionario che riceve l'istanza, dal Sindaco o da un notaio;
- certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato da: settore medico legale delle aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dietro presentazione del certificato anamnestico del medico di famiglia (quest'ultimo, da solo, non è sufficiente);
- abilitazione all'uso ed al maneggio delle armi, documentabile con copia del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio militare o dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, concernente il conseguimento della capacità tecnica prevista all'art. 8, comma 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Entrambe queste certificazioni devono essere state rilasciate da non più di 10 anni.
- abilitazione all'attività venatoria rilasciata, a seguito di esame, dalla Ripartizione Faunistico/Venatoria del competente Assessorato Regionale;
- ricevuta di versamento di € 173,16 su c/c 8003 intestato a "Agenzia delle entrate centro operativo di Pescara – tasse concessioni governative";
- ricevuta di versamento di € 1,27 sul c/c postale 2436 intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Piacenza", causale "costo libretto personale porto di fucile - Questura di Piacenza";
- due marche da bollo da euro 16,00, c.d. contrassegni telematici adesivi.

## **Licenza di porto d'armi per tiro a volo (Legge n° 323/69)**

---

La licenza autorizza al porto dell'arma sportiva.

Per la nostra provincia è competente al rilascio la Questura di Piacenza, ove l'istanza deve essere presentata unitamente alla seguente documentazione :

- 2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata dal funzionario che riceve l'istanza, dal Sindaco o da un notaio;
- certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato da: settore medico legale delle aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dietro presentazione del certificato anamnestico del medico di famiglia (quest'ultimo, da solo, non è sufficiente);
- abilitazione all'uso ed al maneggio delle armi, documentabile con copia del "Foglio di Congedo" per chi ha svolto servizio militare o dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, concernente il conseguimento della capacità tecnica prevista all'art. 8, comma 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Entrambe queste certificazioni devono essere state rilasciate da non più di 10 anni.
- ricevuta di versamento di € 1,27 sul c/c postale 2436 intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Piacenza", causale "costo libretto personale porto di fucile - Questura di Piacenza";
- due marche da bollo da euro 16,00, c.d. contrassegni telematici adesivi.

## **Nulla osta per il trasporto dell'arma lunga per i componenti di società di tiro a segno riconosciute (art. 76 R.D. n° 635/40)**

---

Per praticare il tiro a segno è necessario essere iscritti presso una Sezione del Tiro a Segno nazionale.

Per trasportare le armi dal luogo di detenzione alla Sezione e viceversa, è necessario possedere una carta di riconoscimento (comunemente detta "carta verde"), rilasciata dalle Sezioni del Tiro a Segno nazionale e vidimata dal Questore competente per territorio. L'arma va trasportata scarica e riposta nella sua custodia.

Alla richiesta si deve allegare:

- la carta di riconoscimento rilasciata dalla Sezione del Tiro a segno nazionale;
- due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla carta;
- certificato di idoneità psico-fisica in bollo rilasciato da: settore medico legale delle aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dietro presentazione del certificato anamnestico del medico di famiglia (quest'ultimo, da solo, non è sufficiente);
- una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
- le generalità delle persone conviventi;
- di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.

La carta viene rilasciata entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza e deve essere rinnovata annualmente.

## **Carta Europea delle armi da fuoco (art. 2 D.L. n° 527/92)**

---

Si tratta di un documento comune ai Paesi dell'Unione Europea, rilasciato dalla Questura, che autorizza il titolare a trasferire in un altro paese dell'U.E. (e ritrasferire senza altra licenza o autorizzazione) le armi da caccia e sportive iscritte nella carta, per fini sportivi e venatori.

La Carta Europea rilasciata ai fini della difesa personale, per essere utilizzata, deve riportare gli estremi dell'autorizzazione dello Stato membro ove il titolare intende portare l'arma.

Per la nostra provincia competente al rilascio è la Questura di Piacenza, ove l'istanza deve essere presentata unitamente alla seguente documentazione :

- 2 fotografie formato tessera, delle quali una legalizzata dal funzionario che riceve l'istanza, dal Sindaco o da un notaio;
- fotocopia della denuncia delle armi che si intendono iscrivere nella Carta Europea (massimo 10) con esibizione del documento originale;
- fotocopia della licenza di porto d'armi completa di Concessioni Governative, assicurazione venatoria ed esibizione del documento originale;
- autocertificazione o certificato di residenza e stato di famiglia;
- versamento di € 0,83 sul c/c postale n° 2436 intestato alla "Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Piacenza", causale "carta europea armi da fuoco";
- due marche da bollo da euro 16,00 (contrassegni telematici adesivi).

La validità della Carta Europea è legata al periodo di validità della licenza di porto d'armi, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.

## **Autorizzazione all'acquisto di esplosivi (art. 55 TULPS)**

---

La licenza autorizza all'acquisto di materiale esplodente nella quantità autorizzata dal Servizio Area Affluenti Po – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Piacenza.

Per la nostra provincia è competente al rilascio la Questura di Piacenza, ove l'istanza, compilata sull'apposito modulo, deve essere presentata corredata della seguente documentazione:

- legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di società;
- autorizzazione rilasciata dal Servizio Area Affluenti Po – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, Ambito Territoriale di Piacenza;
- certificato di idoneità psico-fisica in bollo da 16,00 € rilasciato dalla AUSL-Azienda Sanitaria, uffici medico-legali, strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, previo presentazione del certificato anamnestico del medico di famiglia da esibire all'ufficiale sanitario;
- due marche da bollo da € 16,00 (contrassegni telematici adesivi);
- fotocopia licenza da fochino rilasciata dal Comune di residenza del richiedente in corso di validità.

La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

## **Licenza per il commercio di preziosi al dettaglio o all'ingrosso**

---

La licenza autorizza al commercio di oggetti preziosi nuovi e usati al minuto e all'ingrosso. Per la nostra provincia è competente al rilascio la Questura di Piacenza. L'istanza, compilata sull'apposito modello unificato (D.L.vo 25 maggio 2017 n. 92), specificando se si tratta di nuovi, al dettaglio o all'ingrosso e/o anche usati, deve essere inoltrata da un commerciante / tributarista al Comune dove ha la sede l'attività di commercio dei preziosi, che a sua volta la trasmetterà a mezzo P.E.C. alla Questura di Piacenza, corredata dalla seguente documentazione:

- legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di società;
- potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di locazione, ecc.);
- piantina planimetrica raffiguranti anche il posizionamento dei sistemi di sicurezza sia attiva che passiva, comprensivi anche quelli della videosorveglianza con registrazioni delle immagini in loco;
- agibilità dei locali e conformità della loro destinazione d'uso all'attività richiesta, rilasciata dal Comune;
- ricevuta di versamento di 270,00 € su c/c 8003 intestato all'Ufficio Tributi Concessioni Governative di Roma; per il commercio all'ingrosso l'importo è di 404,00 €.

## **Licenza per l'installazione di apparecchi utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche**

---

Autorizza all'installazione all'interno di pubblici esercizi o circoli privati di qualsiasi specie (internet point, phone center, ecc.) di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (con esclusione dei telefoni pubblici abilitati esclusivamente alla telefonia vocale), messi a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci (DL 144 del 27/07/2005 e Legge 155 del 31/07/2005).

E' competente al rilascio dell'autorizzazione il Comune del luogo in cui l'attività sarà svolta.

## **Licenza per agenzia di affari**

---

Autorizza ad un'attività giuridica o materiale da svolgere su mandato (cosiddette "attività per conto terzi"), anche sotto forma di esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili. Il campo di applicazione è relativo alle **agenzie di recupero crediti, matrimoniali, pubblici incanti e pubbliche relazioni**.

Per la nostra provincia è competente al rilascio la Questura di Piacenza, o in alternativa, presso il SUEAP del Comune dove ha la sede dell'attività, che a sua volta la trasmetterà a mezzo P.E.C. alla Questura di Piacenza, corredata dalla seguente documentazione:

- legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di società;
- potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di locazione, ecc.);
- agibilità dei locali e conformità alla loro destinazione d'uso, rilasciata dal Comune;
- sorvegliabilità dei locali, da provare con allegati planimetrici;
- tabella delle operazioni autorizzate, comprensiva di tariffe;
- quietanza di deposito cauzionale a favore della *Questura di Piacenza* per l'importo di 3.000 €, sul c/c postale n° 2436 intestato alla "Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Piacenza", ovvero fideiussione bancaria (SOLO PER LE AGENZIE DI RECU-

- PERO CREDITI STRAGIUDIZIALI);
- registro delle operazioni da fare vidimare in Questura;
  - 2 marche da bollo da € 16,00 (contrassegni telematici adesivi).

Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di accertare la sussistenza di tutti i requisiti, interrompendo, se del caso, l'attività esclusivamente per le **agenzie matrimoniali, agenzie di pubblici incanti e di pubbliche relazioni**

## **Licenza per l'esercizio di scommesse / V.L.T.**

---

Autorizza alla raccolta delle scommesse per le gare consentite dall'ordinamento e la raccolta del gioco mediante apparecchi Video Lottery Terminal (VLT).

Per la nostra provincia è competente al rilascio la Questura di Piacenza.

I requisiti da autocertificare sono i seguenti:

- legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l'istante operi in nome e per conto di società;
- potere di disposizione dei locali (contratto di acquisto o di locazione, ecc.).

Documentazione da aggiungere:

- agibilità dei locali e conformità alla loro destinazione d'uso, rilasciata dal Comune;
- sorvegliabilità dei locali, da provare con allegati planimetrici;
- piantina planimetrica con descrizione dei sistemi di sicurezza ivi installati;
- concessione all'esercizio di scommesse e/o gioco VLT da parte dei competenti concessionari autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dello Stato;
- 2 marche da bollo da € 16,00 (contrassegni telematici adesivi).

Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di accertare la sussistenza di tutti i requisiti nei confronti del richiedente titolare e/o degli eventuali rappresentanti nominati preposti all'attività.

# IMMIGRAZIONE

Dall'11 dicembre 2006 è in vigore la nuova procedura per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno elettronici da parte di cittadini stranieri che prevede, ad eccezione di alcune tipologie *rimaste* di esclusiva competenza delle **Questure** (es. cure mediche, assistenza minori, minore età, affidamento, solo 1° rilascio famiglia per stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana, richiesta e rilascio protezione internazionale, protezione sussidiaria), la presentazione delle istanze presso **gli Uffici Postali**. Questa procedura, che semplifica e migliora il processo di erogazione del servizio, è stata sviluppata dal Ministero dell'interno in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Poste Italiane S.p.A. e gli Istituti di Patronato.

Il kit postale contenente la modulistica può essere ritirato direttamente presso uno dei 14.000 uffici postali, mentre gli uffici abilitati a ricevere la domanda (denominati "Sportello Amico") sono oltre 5.000.

I cittadini stranieri, dopo aver depositato la domanda presso gli Uffici Postali, si presenteranno presso l'Ufficio Immigrazione della Questura alla quale è stata indirizzata la richiesta in due diverse occasioni:

- ) la prima (con appuntamento consegnato, direttamente da Poste Italiane mediante convocazione, al momento della richiesta) per essere sottoposti ai rilievi foto-dattiloscopici: in questa sede dovranno esibire la documentazione originale inserita in copia nel kit postale e 4 fotografie formato tessera con fondo bianco;
- ) la seconda per il ritiro del documento di soggiorno (sempre come da appuntamento).

Attenzione:

- La domanda non potrà essere esaminata in caso di mancata sottoscrizione dell'interessato e deve essere presentata presso uno degli sportelli abilitati indicati nel sito [www.poste.it](http://www.poste.it) e [www.interno.it](http://www.interno.it).
- Al momento della presentazione della istanza lo straniero deve essere identificato con passaporto o altro documento equipollente.
- La domanda deve essere presentata in busta aperta, l'operatore di poste provvederà a consegnare la ricevuta della raccomandata per la compitazione da parte dell'istante.
- In caso di richiesta di rinnovo è necessario inserire nella busta la fotocopia del permesso o della carta di soggiorno da rinnovare o da aggiornare.

Per informazioni di carattere generale si può chiamare il call center 800.200.309, la telefonata è gratuita ed il servizio è disponibile anche in arabo, francese, inglese e spagnolo.

Per informazioni più dettagliate può essere consultato il sito [www.portaleimmigrazione.it](http://www.portaleimmigrazione.it), anch'esso disponibile in varie lingue.

Sia tramite il contact center al nr. 848.885.888 che tramite il portale, lo straniero in possesso della ricevuta dell'istanza può conoscere lo stato della pratica, utilizzando l'user-id (numero codice ologramma) e la password (numero codice assicurata) posti in alto sulla



ricevuta di accettazione della domanda rilasciata dall'ufficio postale.

Di seguito riportiamo l'elenco degli **Uffici Postali** "Sportello Amico" abilitati alla **ricezione** delle pratiche per permessi e carte di soggiorno nella provincia di Piacenza (è possibile verificare eventuali variazioni ed aggiornamenti tramite il sito [www.portaleimmigrazione.it](http://www.portaleimmigrazione.it)):

<b>Località</b>	<b>Indirizzo</b>
AGAZZANO	VIA ANGUISSOLA, 20
ALSENO	VIA CARDUCCI, 1
BETTOLA	PIAZZA COLOMBO, S.N.
BOBBIO	PIAZZA SAN FRANCCESCO, S.N.
BORGONOVO VAL TIDONE	PIAZZA COSTITUZIONE, 1
CAORSO	VIA MOLINAZZO, 17/A
CARPANETO PIACENTINO	VIA FIRENZE, 1
CASTELL'ARQUATO	VIA SFULCINI, 1
CASTELVETRO PIACENTINO	VIA ROMA, 23
CASTEL SAN GIOVANNI	VIA BELLINI, S.N.
CERIGNALE	PIAZZA MUNICIPIO, 2
CORTEMAGGIORE	PIAZZA MAZZINI, 1
FARINI D'OLMO	VIA GENOVA, 53
FERRIERE	VIA SAN NICOLA, 30
FIORENZUOLA D'ARDA	VIA BRESSANI, 1
GOSSOLENGO	VIA MATTEOTTI, 12
GRAGNANO TREBBIENSE	VIA TRIESTE, 1
GROPPARELLO	VIA E. ROSSO, 10
LUGAGNANO VAL D'ARDA	VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 1
MARSAGLIA	VIA GENOVA, S.N.
MORFASSO	VIA PAPA GIOVANNI XXIII, S.N.
NIBBIANO	PIAZZA COMBATTENTI, 19
OTTONE	VIA ROMA, 28
PECORARA	VIA VITTORIO VENETO, 1
PERINO	PIAZZA GAZZOLA, 45
PIACENZA	VIA TAVERNA, 269
PIACENZA	VIA MAESTRI DEL LAVORO, 1
PIACENZA	VIA PIETRO CELLA, 74
PIACENZA	VIA COLOMBO, 44
PIACENZA	PIAZZALE MEDAGLIE D'ORO, 9
PIACENZA	VIA EMILIA PARMENSE, 24
PIACENZA	VIA TRIVIOLI, 6/8
PIACENZA	VIA CONCILIAZIONE, 49
PIACENZA	VIA S. ANTONINO, 38/40
PIANELLO VAL TIDONE	LARGO DAL VERME, 24/26
PODENZANO	VIA C. A. DALLA CHIESA, 14
PONTE DELL'OLIO	VIA G. B. GHIZZONI, 11
PONTENURE	VIALE IV NOVEMBRE, 12
RIVERGARO	VIA GENOVA, 2
SAN NICOLO' A TREBBIA	TRAVERSA XXV APRILE, S.N.
TRAVO	PIAZZA VITTORIO VENETO, 1
VERNASCA	VIA G. MARCONI, 7
ZERBA	LOCALITA' SCIANZA, S.N.

## Informazioni e assistenza per le pratiche da presentare alle Poste

Oltre al sito internet e al call-center già citati, i seguenti patronati di Piacenza e provincia, a titolo gratuito e nell'ambito dei loro fini istituzionali, assicurano un'attività d'informazione, consulenza ed assistenza, finalizzata alla corretta predisposizione delle istanze da presentare agli Uffici Postali:

### **ACLI:**

Piacenza, Via Beverora 18/b tel. 0523/338740; fax 0523/309757

[piacenza@patronato.acli.it](mailto:piacenza@patronato.acli.it)

Fiorenzuola D'Arda, P.zza Molinari 14 tel. 0523/982832 •

[florenzuoladarda@patronato.acli.it](mailto:florenzuoladarda@patronato.acli.it)

Castel San Giovanni, Via Romagnosi 21 - tel. 0523 881946

[castelsangiovanni@patronato.acli.it](mailto:castelsangiovanni@patronato.acli.it)

**CLAA** - Via Modonesi, 14 Piacenza. Tel. 0523 606666; fax 0523/606539

**EASA** - S.da Farnesiana 106 Piacenza, tel. 0523 305522; fax 0523/334373

[casa@casartigiani.org](mailto:casa@casartigiani.org)

### **ENAPA:**

Piacenza. Via Colombo, 35 Tel. 0523/596715; fax 0523/593082 [piacenza@enapa.it](mailto:piacenza@enapa.it)

Castel S.Giovanni, Via Morselli, 1 Tel. 0523/849660; fax 0523/882538

[castelsangiovanni@enapa.it](mailto:castelsangiovanni@enapa.it)

Fiorenzuola D'Arda, Via Calestani 3/E Tel. 0523/981 162; fax 0523/982386

[fiorenzuola@enapa.it](mailto:fiorenzuola@enapa.it)

Monticelli D'Ongina, Via Martiri della Libertà 91 Tel 0523/827137; fax 0523/827237

[monticelli@enapa.it](mailto:monticelli@enapa.it)

**ENASCO** S.da Bobbiese 2 Piacenza, tel. 0523/461831-32; fax 0523451427

[enasco.pc@enasco.it](mailto:enasco.pc@enasco.it)

### **EPACA:**

Piacenza, Via Colombo 35 tel. 0523/596560; fax 0523 596596 [epaca.pc@coldiretti.it](mailto:epaca.pc@coldiretti.it)

Piacenza, Via Mazzini 15 tel. 0523/385137 [maria.milza@coldiretti.it](mailto:maria.milza@coldiretti.it)

Agazzano, Via XXV Aprile, 19 tel. 0523/975254; fax 0523/975254

[silvana.nemi@coldiretti.it](mailto:silvana.nemi@coldiretti.it)

Bettola, Piazza Colombo 16 tel. 0523/917903; fax 0523/900414

[ramona.capra@coldiretti.it](mailto:ramona.capra@coldiretti.it)

Bobbio, Via Garibaldi 5 tel. 0523/936017; fax 0523/960456

Cortemaggiore, Via Firenze, 33 tel. 0523/836442; fax 0623/832470

Fiorenzuola D'Arda, Via S. Francesco 18 tel. 0523/983221 fax 0523W81713

[roberta.questi@coldiretti.it](mailto:roberta.questi@coldiretti.it)

Lugagnano Val D'Arda, Via Parco Prov.le 8/a tel. 0523/891764 fax 0523/802421

[laura.pedretti@coldiretti.it](mailto:laura.pedretti@coldiretti.it)

Pianello Val Tidone, Largo del Verme 5 tel. 0523/998076; fax 0523/992414 [silvana.nemi@coldiretti.it](mailto:silvana.nemi@coldiretti.it)

**EPASA** - Via Coppalati 10 Loc. Le Mose, Piacenza. tel.

0523/572230 [epasa@cnapc.it](mailto:epasa@cnapc.it)

### **INAS:**

Piacenza, Via P. Cella, 15/17, tel. 0523/711266 - fax 0523/713535

[a.carini@inas.it](mailto:a.carini@inas.it)

Fiorenzuola D'Arda, Piazzale M. D'Azeglio, 1, tel. 0523/983912

Castel San Giovanni, Via Romagnosi 14 tel. 0523/881053

San Nicolò - Rottofreno, Via Curiel, 27 tel. 0523 763166

### **INCA:**

Piacenza, Via XXIV Maggio 18 tel. 0523/459730 fax 0523/459770 [piacenza@inca.it](mailto:piacenza@inca.it)

Castel San Giovanni Via S. Pellico 14/16, tel. 0523/842826 fax 0523/840570  
Fiorenzuola D'Arda, Via Risorgimento 15, tel. 0523/983561 fax 0523/240210  
Monticelli D'Ongina, Piazza Matteotti 7/8/9. tel. 0523/829490  
fax 0523/815512  
San Nicolò - Rottofreno, Via Curiel, 7 tel.0523/768085

**ITACO:**

Piacenza, Via Maestri del Lavoro, 7, tel. 0523/607211 fax 0523/590086  
[itacopc@itaco.org](mailto:itacopc@itaco.org)

Castel San Giovanni, Via Mazzini 10, tel. 0523/884115 fax 0523/844330

**ITAL:**

Piacenza, Via Scalabrini, 37, tel 0523/338868 - fax 0523/338014

[piacenza@pec.italuil.it](mailto:piacenza@pec.italuil.it)

Castel San Giovanni, Via N. Bixio, 5, tel 0523/883062

**SIAS:**

Piacenza, Piazzale delle Crociate, 8, tel e fax 0523/490832

Cadeo, c/o Chiesa di Cadeo tel. 0523/490832

Carpaneto P.no, Piazza XX Settembre tel. 0523/490832

Per verifica, variazioni ed aggiornamenti si segnala il sito [www.portaleimmigrazione.it](http://www.portaleimmigrazione.it)

Si ricorda infine che le seguenti pratiche sono invece trattate dallo **Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura** (via S. Giovanni 17, tel. 0523 397439/2):

- Nulla osta al ricongiungimento familiare;
- Rilascio autorizzazioni al lavoro per flussi d'ingresso e art. 27;
- Autorizzazioni alla conversione di permessi di soggiorno per lavoro subordinato;
- Richiesta di cittadinanza italiana.

Si ricorda infine che le seguenti pratiche sono invece trattate dallo **Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura** (via S. Giovanni 17, tel. 0523 397439/2):

- Nulla osta al ricongiungimento familiare;
- Rilascio autorizzazioni al lavoro per flussi d'ingresso e art. 27;
- Autorizzazioni alla conversione di permessi di soggiorno per lavoro subordinato;
- Richiesta di cittadinanza italiana.

## **L'Ufficio Immigrazione della Questura**

---

L'Ufficio Immigrazione della Questura di Piacenza è ubicato in Viale Malta n. 10/C ed è aperto al pubblico alla mattina - dal lunedì al venerdì - con 4 Sportelli (2-3-5-6) che si differenziano per attività come di seguito descritte:

### **ATTIVITA'**

#### **SPORTELLI N. 2 E N. 3**

**Riservati** agli appuntamenti, con convocazione di Poste Italiane, per l'acquisizione dei dati biometrici ai fini della produzione dei titoli elettronici.

#### **SPORTELLO N.5**

**Lunedì, mercoledì e venerdì (aperto dalle 08.30 alle 12.30)**

**Riservato alle consegne** dei titoli di soggiorno con appuntamento:

- Per i titoli elettronici l'avviso per il ritiro avviene con messaggio SMS sul cellulare indicato dal richiedente nella domanda.
- Per i titoli cartacei la data del ritiro è indicata sulla ricevuta rilasciata dalla Questura al momento della presentazione della richiesta.

**Martedì e giovedì ( aperto dalle 8.30 alle 12.30)**

#### **DESTINATO**

- alla presentazione delle istanze di competenza della Questura (senza appuntamento);
- alle informazioni.

#### **SPORTELLO N.6 (Richiedenti la protezione internazionale)**

**Mercoledì (aperto dalle 08.45 alle 12.45)**

**Riservato** solo alla ricezione delle istanze (senza appuntamento).

**Giovedì (aperto dalle 8.45 alle 12.45)**

#### **DESTINATO**

- all'acquisizione e consegna dei titoli di viaggio (con appuntamento prenotato direttamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30);
- alla consegna dei titoli cartacei (con appuntamento indicato sulla ricevuta rilasciata dalla Questura.

## **NORMATIVA**

### **SOGGIORNO DI BREVE DURATA (per periodo non superiore a 3 mesi) per VISITE, AFFARI, TURISMO e STUDIO.**

Lo straniero che si trattiene sul Territorio Nazionale per i visite, affari, turismo e studio per un periodo **NON** superiore a 3 mesi **NON** deve richiedere il permesso di soggiorno. Il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto d'ingresso (se richiesto) mentre, nei casi di ingresso in esenzione del visto, il termine della durata del soggiorno **NON** può essere superiore a 3 mesi.

### **PROCEDURA**

Lo straniero deve dichiarare la sua presenza sul Territorio Nazionale all'Ufficio di Polizia di Frontiera al momento dell'ingresso in caso di provenienza da Paesi diversi da quelli dell'Area Schengen (**frontiera esterna**).

### **O V V E R O**

al Questore della provincia in cui si trova in caso di provenienza da Paesi dell'Area Schengen (**frontiera interna**).

In quest'ultimo caso, entro 8 giorni dall'ingresso, il richiedente dovrà presentarsi personalmente in Questura per la compilazione della dichiarazione di presenza (di cui riceverà copia timbrata dall'Ufficio) con:

### **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:**

- 2 foto tessera;
- Passaporto (+ fotocopie delle pagine relative ai dati anagrafici, visti e timbri);
- idonea documentazione di alloggio (es. dichiarazione di ospitalità);
- Assicurazione sanitaria valida sul Territorio Nazionale;
- Disponibilità di sufficienti mezzi di sostentamento in relazione alla durata del periodo di soggiorno richiesto (anche con la garanzia da parte di cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti).

## RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE

- **Ingresso in Italia con visto per cure mediche:**

Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso il cittadino straniero dovrà presentarsi in Questura con:

1. Passaporto (+ fotocopia);
2. Imposta di bollo da 16,00 euro;
3. 4 fotografie formato tessera;
4. Idonea documentazione inerente l'alloggio.

- **In caso di gravidanza:**

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

Certificato medico rilasciato dall'A.S.L. attestante lo stato di gravidanza e la data presunta per il parto;

- A. 4 fotografie formato tessera;
- B. Imposta di bollo da 16,00 euro;
- C. Passaporto (+ fotocopia);
- D. Idonea documentazione di alloggio.

- **In caso di condizioni di salute di particolare gravità:**

Ai cittadini stranieri che versano in condizioni di salute di “**particolare gravità**” documentate mediante certificazione rilasciata da una Struttura Sanitaria Pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, tali da determinare un “**rilevante pregiudizio**” alla salute in caso di rientro del cittadino straniero nel proprio Paese, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque **NON** superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità, valido **SOLO** nel Territorio Nazionale.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

- ✓ 4 fotografie formato tessera;
- ✓ Passaporto (+ fotocopia);
- ✓ Imposta di bollo da 16,00 euro;
- ✓ Idonea certificazione sanitaria;
- ✓ Idonea documentazione di alloggio.

### MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

- **Permesso di soggiorno per minore età:**

Il permesso di soggiorno per minore età, stampato in formato cartaceo con validità SOLO NAZIONALE, viene rinnovato annualmente SOLO fino alla maggiore età e NON è convertibile in lavoro o studio. Può essere rilasciato su richiesta dello stesso minore,

direttamente o attraverso il tutore (art. 346 Codice Civile), anche prima della nomina del tutore ed anche in assenza del passaporto.

#### DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

- 4 fotografie formato tessera;
- Imposta di bollo da 16,00 euro;
- Passaporto o documento equipollente (+ fotocopia) qualora disponibile;
- Nomina del tutore o eventuale richiesta di nomina, se già presentata;
- Idonea documentazione di alloggio.

#### • **Permesso di soggiorno per affidamento:**

Il titolo autorizzatorio è concesso con provvedimento di tutela o di affidamento da parte dell'Autorità Giudiziaria competente (Tribunale per i Minorenni). Il titolo di soggiorno per affidamento è prodotto in formato elettronico, è biennale, rinnovabile, può essere convertito alla maggiore età, ed è VALIDO ai fini dell'esercizio della libera circolazione nello Spazio comune, qualora esibito unitamente al documento di viaggio in corso di validità.

#### DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

- 4 fotografie formato tessera;
- Imposta di bollo da 16,00 euro;
- Versamento di 30,46 euro sul C/C postale n. 67422402 intestato a :  
"MEF DIP.TO DEL TESORO VERS. DOVUTO RILASCIO PERMESSO SOGG.NO  
ELETT.CO"
- Provvedimento di tutela o di affidamento;
- Idonea documentazione di alloggio.

#### **CARTA DI SOGGIORNO PER FAMILIARI DI CITTADINI COMUNITARI E ITALIANI** **(D.Lgs. 30/2007)**

Per soggiorni di durata superiore a tre mesi, i familiari stranieri (quindi non comunitari) dei cittadini comunitari o italiani devono richiedere la carta di soggiorno. Questo documento ha una durata di cinque anni. Trascorsi cinque anni nei quali lo straniero abbia soggiornato legalmente e in via continuativa nel Territorio Nazionale, unitamente al cittadino dell' UE/italiano, acquisisce il diritto alla carta di soggiorno permanente a tempo indeterminato che richiede alla Questura competente per territorio di residenza.

## DOCUMENTI PER IL RILASCIO:

- Modulo di richiesta compilato;
- Passaporto in corso di validità o documento equipollente (+ fotocopia);
- 4 foto tessera;
- Imposta di bollo da 16,00 euro ;
- Documentazione relativa al domicilio;
- Stato di Famiglia o autocertificazione;
- Attestato di regolarità amministrativa del cittadino dell'Unione oppure carta di identità del cittadino Italiano;
- Stato di Famiglia del cittadino dell'Unione o cittadino italiano (o autocertificazione);
- Documento che attesta la qualità di **familiare\*** (con documentazione rilasciata dalla competente Autorità dello Stato Estero, legalizzata dalle Autorità Consolari Italiane e corredata di traduzione in lingua italiana, di cui l'Autorità Consolare Italiana attesta la conformità all'originale, salvo i casi di esenzione - es. Convenzione dell'Aja) **o di familiare a carico** (qualora richiesto); in quest'ultimo caso deve presentare (con documentazione proveniente dall'estero) attestazione che NON ha reddito, NON ha pensione ed è A CARICO del familiare con cui chiede il ricongiungimento);

\*Per familiare si intende:

1. Il coniuge;
2. Il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione/italiano un'unione registrata sulla base della legislazione di uno stato membro, qualora la legislazione dello Stato Membro equipari l'unione registrata al matrimonio;
3. I discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
4. Gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.

O V V E R O

- documentazione (proveniente dall'estero) che attesta di essere membro del nucleo familiare (nel caso di richiesta in qualità di **familiare che convive , nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione** titolare del diritto di soggiorno a titolo principale);

O V V E R O

- documentazione **che attesta che il familiare è affetto da gravi problemi di salute** che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione **nel caso di richiesta per gravi motivi.**



## DENUNCE

L'Ufficio Denunce si occupa della ricezione di denunce, querele, esposti e dichiarazioni di smarrimento. L'ufficio è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 20.00, ma in caso di necessità è comunque possibile presentare le denunce anche in orari notturni e nei giorni festivi. Negli orari di apertura è possibile contattare telefonicamente l'ufficio denunce al numero 0523 397525.

In caso di reale necessità (persone anziane o con problemi di movimento, ecc.) è anche possibile richiedere la ricezione di denunce presso il proprio domicilio, telefonando al 113.

Le denunce di furto, di smarrimento e per reati informatici possono infine essere presentate anche tramite internet, collegandosi al seguente sito:

[www.denunceviaweb.poliziadistato.it](http://www.denunceviaweb.poliziadistato.it)

## MINORI

Presso la Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Piacenza opera un nucleo di poliziotti in grado di dare risposte qualificate e professionali sui problemi concernenti i minori

Se vostro figlio si trova in difficoltà o avete comunque notizie di situazioni di disagio vissute da minori, potete parlarne con il personale di questo nucleo che vi aiuterà – garantendo la massima riservatezza – ad illustrare serenamente le vostre storie

L'Ufficio svolge anche attività di prevenzione dei comportamenti minorili contrari alla legge, tenendo ciclicamente incontri con le scuole di ogni ordine e grado di città e provincia, finalizzati alla divulgazione del più ampio concetto di educazione alla legalità, alla lotta all'uso di sostanze stupefacenti e del fenomeno del bullismo, nonché all'utilizzo corretto e responsabile dei social network e della rete internet in generale

Alcuni dei compiti dell'Ufficio Minori sono:

- ascolto per situazioni di disagio familiare con presenza di minori che vivono momenti di malessere, con valutazione della gradualità di intervento
- allontanamenti di minori
- attività di prevenzione in ambito di sottrazione internazionale di minori
- rilevazione dati dispersione scolastica
- gestione dei minori stranieri non accompagnati

L'Ufficio Minori non si occupa di attività investigativa o di repressione dei reati compiuti dai minori o ai loro danni, fatti che sono gestiti dalla Squadra Mobile della Questura, ma, d'intesa con le Istituzioni del territorio – in primis i Servizi Sociali, gli Istituti Scolastici, le Comunità per minori, l'AUSL – e costruendo una rete virtuosa di comunità d'intenti finalizzata al "ben essere" dei nostri ragazzi, si mette a disposizione dei cittadini per ogni even-

tuale necessità.

L'ufficio è raggiungibile, preferibilmente alla mattina, al numero telefonico 0523 397584 ed anche attraverso la casella di posta elettronica:

PEC: [anticrimine.quest.pc@pecps.poliziadistato.it](mailto:anticrimine.quest.pc@pecps.poliziadistato.it)

## CESSIONE FABBRICATI

La materia della cessione fabbricati è stata oggetto di un intervento legislativo nel 2011 con il Decreto Legislativo n.23 del 14 marzo 2011 che ha chiarito i casi in cui la **registrazione presso l'agenzia delle entrate** di taluni contratti **assorbe** automaticamente l'obbligo di denuncia all'Autorità locale di PS.

Infatti non è più necessario inviare la comunicazione per

**CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI COMODATI DI FABBRICATI O DI PORZIONI DI ESSI O DI BENI MOBILI REGISTRATI;**

**CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILI O DI DIRITTI IMMOBILIARI.**

AL CONTRARIO L'OBBLIGO SUSSISTE NEI SEGUENTI CASI:

- NEL CASO IN CUI VENGA CONCESSO IL GODIMENTO DI UN FABBRICATO O DI UNA PORZIONE DI ESSO SULLA BASE DI **UN CONTRATTO NON SOGGETTO A REGISTRAZIONE** (AD ESEMPIO CONTRATTI DI DURATA NON SUPERIORE AI 30 GIORNI).
- **L'OBBLIGO DI DENUNCIA ALL'AUTORITA' SUSSISTE ANCORA ANCHE NEI CASI DI LOCAZIONI E TRASFERIMENTI NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI COMMERCIALI, ARTI E PROFESSIONI.**
- SUSSISTE ALTRESI' L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 LUGLIO 1998 N.286 PER IL QUALE RESTA FERMO L'ADEMPIMENTO DI COMUNICAZIONE ALL'AUTORITA' DI P.S. PER QUNTO RIGUARDA L'OSPITALITA' CONCESSA AGLI STRANIERI.

Per i casi in cui sussiste l'obbligo le cessione fabbricato vengono ricevute dall' Ufficio Relazioni con il Pubblico "**SPORTELLO 1**" durante gli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30), dalle 12.30, durante gli orari o giorni di chiusura dell'U.R.P. vengono ricevute dal Posto di Vigilanza della Questura, dalle ore 08.00 alle 20.00, festivi compresi.

## ARRUOLAMENTI E CONCORSI

Per ricevere informazioni inerenti i concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, ci si può rivolgere all'Ufficio Concorsi della Questura di Piacenza, in Viale Malta 10/c, nei giorni feriali dalle ore 08.30 alle ore 13.30. Negli stessi orari è possibile contattare l'ufficio anche telefonicamente al numero 0523 397566.

Le stesse informazioni sono disponibili anche presso l'U.R.P. della Questura di Piacenza, ai recapiti indicati a pag. 3 e, costantemente aggiornate, sul sito internet della Polizia di Stato ([www.poliziadistato.it](http://www.poliziadistato.it)) alla voce "Concorsi".

## ALLOGGIATI WEB

### La comunicazione delle persone alloggiate nelle strutture ricettive

#### La normativa

L'art. 109 del T.U.L.P.S. è la norma di riferimento che disciplina la comunicazione delle persone alloggiate. Nel corso degli anni ha subito diverse modifiche significative, sia in relazione all'aspetto sanzionatorio, sia in riferimento alle modalità di comunicazione. In particolare la legge 201/2011 e il decreto del Ministero dell'Interno del 07/01/2013 hanno completamente ridefinito le modalità di comunicazione delle persone alloggiate, formando il quadro normativo attualmente in vigore.

#### I soggetti

L'art. 109 del T.U.L.P.S. individua una serie di soggetti che svolgono attività imprenditoriale destinata all'alloggio di persone, ai quali impone obblighi finalizzati alla pubblica sicurezza.

I destinatari di tali obblighi risultano:

- I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte;
- I proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze;
- Gli affittacamere;
- I gestori di strutture di accoglienza non convenzionali.

Sono esclusi:

- I rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma.

Gli obblighi suddetti si applicano anche ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni (Legge 132/2018 art. 19 bis).

## Gli obblighi

La norma in esame prevede innanzitutto che si possa dare alloggio esclusivamente a persone munite di documento di riconoscimento o altro documento idoneo ad attestarne l'identità. Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o altro documento equivalente.

L'articolo di legge inoltre, dopo le ultime modifiche, dispone che ora le comunicazioni dei dati vengano effettuate alla Questura territorialmente competente, entro il termine di 24 ore dall'arrivo della persona alloggiata, o all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore. Riguardo alle modalità di trasmissione, essa dovrà avvenire esclusivamente mediante l'inserimento dei dati in un apposito portale web, a seguito di abilitazione della struttura ricettiva da parte della Questura della provincia in cui hanno sede le strutture stesse. Quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, il sistema rilascia una ricevuta digitale degli inserimenti effettuati, che ciascuna struttura ricettiva deve scaricare e conservare.

Nel caso di momentanea impossibilità di accesso al portale web, le strutture ricettive possono:

- avvalersi della modalità di trasmissione a mezzo FAX e in tal caso dovranno conservare copia della ricevuta rilasciata dal dispositivo FAX attestante la data e l'orario dell'invio e l'esito dello stesso;
- avvalersi della modalità di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata e in tal caso dovranno conservare copia delle ricevute di invio e consegna del messaggio attestanti la data e l'orario dell'invio e l'esito di invio del messaggio e di consegna al destinatario.

Le pubbliche amministrazioni, dal 01/07/2013, non possono più accettare le vecchie schede cartacee.

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi con mezzi informatici/telematici non appena ottenute le relative ricevute, che dovranno essere conservate per 5 anni.

## Le sanzioni

L'art. 109 del T.U.L.P.S. non prevede una specifica sanzione e pertanto, come confermato dalla Corte Costituzionale con ordinanza 262/2005, la sanzione applicabile in caso di violazione dell'obbligo di comunicare le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo, è quella (penale) stabilita dall'art. 17 del T.U.L.P.S. che prevede la pena alternativa dell'**arresto fino a tre mesi** o l'**ammenda fino a 206,00 €**.

Trattandosi di pena alternativa, ai sensi dell'art. 162-bis C.P. è possibile estinguere il reato con l'oblazione. Tale causa di estinzione del reato non opera di diritto, è quindi necessario che il contravventore presenti la richiesta di oblazione prima dell'apertura del dibattimento o del decreto di condanna penale, depositando una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

Nel caso di accertata reiterazione verrà preso in considerazione anche quanto previsto dall'art. 81 C.P. (pena aumentata sino al triplo) e in tal caso l'oblazione non potrà essere applicata se è contestata la recidiva reiterata, ovvero è ritenuta l'abitudine nelle contravvenzioni o la professionalità nel reato oppure il giudice ritenga il fatto commesso grave ed infine se permangono le conseguenze dannose o pericolose del reato.

## In sintesi

- I proprietari o gestori di strutture ricettive devono trasmettere i dati degli ospiti alla Questura entro le 24 ore successive all'arrivo per i soggiorni sopra le 24 ore o immediatamente per permanenze inferiori alle 24 ore;
- La struttura ricettiva deve inviare i dati esclusivamente attraverso il portale web nazionale <https://alloggiatiweb.poliziadistato.it> (il gestore della struttura deve presentare domanda alla Questura per essere autorizzato all'utilizzo del suddetto portale);
- Solo in caso di problemi di natura tecnica al sistema web che impediscano la trasmissione, è ammessa occasionalmente la comunicazione a mezzo FAX o tramite posta certificata (per la Questura di Piacenza, **0523 397777** e [alloggiatiweb.pc@pecps.poliziadistato.it](mailto:alloggiatiweb.pc@pecps.poliziadistato.it)), avendo cura di inserire nella comunicazione tutti i dati necessari degli ospiti e una nota esplicativa del motivo per cui si sta utilizzando una modalità d'invio alternativa;
- I dati degli ospiti devono essere distrutti o cancellati non appena ottenuta la ricevuta;
- In caso di comunicazione tramite FAX o PEC, vale come ricevuta quella di avvenuto invio;
- La ricevuta deve essere conservata 5 anni (per le comunicazioni fatte tramite portale, scaricare e conservare le ricevute in formato PDF dall'apposita sezione del sito).

## Altre informazioni relative al portale Alloggiati Web

Per l'utilizzo del sito è necessario scaricare e installare sul proprio computer (anche su più di uno) un apposito certificato digitale. Questo certificato ha validità di 2 anni e alla scadenza il sistema consentirà automaticamente la generazione e il download di un nuovo certificato.

Sul sito, nella sezione "Supporto Tecnico" > "Manuali", sono presenti delle guide illustrate sia per l'installazione del certificato che per l'utilizzo del portale stesso, oltre ad altre utili informazioni.

## VARIE

### Aggiornamenti

La Carta dei Servizi è un documento ufficiale, suscettibile però - solitamente a seguito dell'emanazione di nuove leggi e circolari - di possibili variazioni. Sarà cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico aggiornare periodicamente questa pubblicazione.

Per una più rapida consultazione delle nuove revisioni della Carta dei Servizi, riportiamo di seguito un elenco cronologico sintetico degli aggiornamenti sostanziali apportati di volta in volta rispetto a quelle precedenti:

#### **Aggiornamenti dalla versione 5.6 alla versione 5.7 (04/05/19):**

- pag 4 - Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.);
- pag 5 a 16 - Divisione Polizia Amministrativa;
- pag 17 a 25 - Ufficio Immigrazione;
- pag 26 a 27 - Ufficio Minori;
- pag 27 - Cessione Fabbricati;
- pag 28 a 30 - Alloggiati Web.

#### **Aggiornamenti dalla versione 5.5 alla versione 5.6 (03/05/15):**

- pag 20 - Aggiornato elenco patronati per assistenza cittadini immigrati
- pag 21 - Nuovi orari accesso al pubblico per sportelli Ufficio Immigrazione.

#### **Aggiornamenti dalla versione 5.4 alla versione 5.5 (02/07/14):**

- pag 4 e 5 - Nuovo importo marca per rilascio passaporto e abolizione marca annuale.

#### **Aggiornamenti dalla versione 5.3 alla versione 5.4 (06/06/14):**

- pag 6 - Aggiunto un paragrafo per dichiarazione di accompagnamento minori di 14 anni.

#### **Aggiornamenti dalla versione 5.2 alla versione 5.3 (30/09/13):**

- pag **Errore. Il segnalibro non è definito.** - Chiariti alcuni punti relativi alla carta di soggiorno dei familiari UE.

#### **Aggiornamenti dalla versione 5.1 alla versione 5.2 (28/06/13):**

- Modificato l'importo della marca da bollo (da 14,62 a 16,00 euro);
- pag 4 - Modificata procedura per appuntamento rilascio passaporto e orari ufficio;
- pag 21 - Aggiornati gli importi dell'assegno sociale per l'anno 2013.

#### **Aggiornamenti dalla versione 5.0 alla versione 5.1 (12/02/13):**

- Eliminata la pagina relativa al rinnovo del passaporto, non più fattibile;
- pag **Errore. Il segnalibro non è definito.** - Modificato numero foto per primo rilascio carta di soggiorno familiare UE;

pag 26 - Aggiornati i casi di esclusione per comunicazione di cessione fabbricati.

**Aggiornamenti dalla versione 4.9 alla versione 5.0 (15/03/12):**

pag 8 - Eliminata l'imposta di bollo per il nulla osta all'acquisto di armi.

**Aggiornamenti dalla versione 4.8 alla versione 4.9 (29/02/12):**

pag 5 - Tolta la possibilità di richiesta del passaporto valido solo per paesi UE;

pag 21 - Aggiornati importi 2012 reddito richiesto (assegno sociale).